

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari

RACCOLTA di

PARERI del

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Commissione Consultiva

Aggiornata alla seduta del 21.09.2011

in Tema di :

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

INDICE

Documentazione necessaria- straniero extracomunitario	pag. 1
Limiti di reddito – elevabilità	pag. 2

STRANIERO EXTRACOMUNITARIO - DOCUMENTAZIONE necessaria ai fini della PROCEDIBILITA' DELL'ISTANZA

- *L'Ordine pone quesito circa la necessità per lo **straniero** che si rivolge all'Ordine, ad esempio con istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di esibire i **documenti inerenti al soggiorno sul territorio nazionale**, ai sensi dell'art. 6, d.lgs. 286/1998. In particolare il Consiglio rimettente chiede se questa prescrizione debba essere applicata anche ove ciò porti a negare l'accesso al patrocinio per non abbienti, e dunque a limitare il diritto di difesa.*

La Commissione rileva che la norma citata dall'Ordine, ovvero l'art. 6 del T.U. sull'immigrazione e la condizione dello straniero, così come modificato dalla l. 15 luglio 2009, n. 94, prescrive in effetti la presentazione dei documenti giustificativi del soggiorno in ogni caso di richiesta alla Pubblica Amministrazione, con le sole eccezioni delle prestazioni scolastiche obbligatorie o sanitarie.

In linea generale, quindi, l'Ordine è tenuto a richiedere la documentazione all'atto di ricevere domande dagli stranieri cui il citato T.U. si applica.

Se, tuttavia, il Consiglio nella sua responsabile discrezionalità rilevi casi di inapplicabilità della norma, potrà motivatamente agire di conseguenza.

(Parere 27 aprile 2011, n. 46)

- Quesito n. 2, COA di Parma, rel. cons. Salazar

*Il COA di Parma chiede di conoscere se le istanze prodotte dallo **straniero extracomunitario** alla Segreteria dell'Ordine degli Avvocati per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato debbano essere **corredate dal permesso di soggiorno**, ai sensi dell'art. 122, lettera g) della L. n. 94/1999, che ha modificato il testo dell'art. 6 del D.Lvo 25.7.1998, n. 286.*

Dal confronto tra le norme richiamate dal COA risulta con nettezza che il legislatore ha inteso ridurre le ipotesi di esonero dalla presentazione del permesso di soggiorno a corredo delle istanze presentate dallo straniero. Infatti, mentre nel testo originario l'esonero riguardava le attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, gli atti di stato civile e l'accesso ai servizi pubblici, nel testo modificato dalla L. n. 94/2009, l'esonero, ferme restando le attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, viene limitato all'accesso alle prestazioni sanitarie e alle prestazioni scolastiche obbligatorie.

La norma è però sospetta d'incostituzionalità nella parte in cui esclude implicitamente dall'esonero le istanze dirette all'accesso alla giustizia, che la Costituzione (art. 24; art. 111) garantisce a tutti, indipendentemente dallo status di cittadino e/o di straniero.

D'altra parte, la Corte Costituzionale si è recentemente pronunciata con la sentenza n. 245/2011 in una fattispecie per molti aspetti analoga, avendo ritenuto incostituzionale la norma che imponeva allo straniero di presentare all'ufficiale di stato civile, oltre al nulla-osta, il permesso di soggiorno per contrarre matrimonio con una cittadina italiana. Stante ciò, l'istanza dello straniero diretta ad ottenere l'ammissione al gratuito patrocinio non dev'essere accompagnata necessariamente dal permesso di soggiorno e va considerata procedibile indipendentemente dallo stesso.

Alla medesima conclusione deve giungersi con riguardo a qualsiasi altra istanza che presenti profili attinenti all'accesso alla giustizia.

(Parere 14 luglio 2011, n. 60)

LIMITI DI REDDITO – ELEVABILITA' EX ART.92 D.P.R.115/92

Quesito n. 82, COA di Barcellona Pozzo di Gotto, rel. cons. Piacci

Si chiede se in materia di patrocinio a spese dello Stato, in riferimento ai limiti di reddito, l'elevazione del limite di € 1.032,91 previsto dall'art. 92 D.P.R. 115/92, si applichi solo in materia penale ovvero anche in ambito civile.

Al fine di rispondere al quesito, è necessario premettere l'esame del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (*"Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (testo A) e successive modificazioni"*).

La parte III del D.P.R. è rubricata come “*Patrocinio a spese dello Stato*” ed è divisa in cinque Titoli e vari Capi.

Il Titolo I reca le “*Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario*”.

Nell’ambito del medesimo Titolo, il Capo II è rubricato come “*Condizioni per l’ammissione al patrocinio*” e l’art. 76 - facente parte di tale Capo - a sua volta: “*Condizioni per l’ammissione*”.

Per quanto qui interessa, hanno rilievo i commi 1, 2, 3 e 4 del predetto art. 76:

1 - *Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad € 9.296,22 (attualmente € 10.628,16, n.d.e. -);*

2 - *Salvo quanto previsto dall’articolo 92, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante;*

3 - *Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva;*

4 - *Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto non quelli degli altri componenti del nucleo familiare con lui conviventi.*

Di seguito alle previsioni contenute nel Titolo I, vi è il Titolo II rubricato “*Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale*”.

Il Capo II è rubricato “*Condizioni per l’ammissione al patrocinio*” e l’art. 92 - che specificamente interessa la fattispecie in esame - è a sua volta rubricato come “*Elevazione dei limiti di reddito per l’ammissione*” e così formulato: “*Se l’interessato all’ammissione al patrocinio convive con il coniuge o altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all’art. 76 comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall’art. 76 comma 1, sono elevati di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi*”.

Come si vede, ad una prima determinazione di carattere generale: “*Condizioni per l’ammissione*”, di cui al Capo II del Titolo I e in specifico all’art. 76, si aggiunge quella a carattere particolare, di cui al Titolo II Capo II, art. 92, relativa al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale.

Se ne deve quindi dedurre che l’elevazione del limite di reddito del predetto importo di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi, è applicabile esclusivamente al giudizio penale.

Tale conclusione, trova altresì conforto dalla lettura del Titolo IV, rubricato “*Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario*”, in cui vi sono numerose disposizioni, anche riguardanti l’ammissione al patrocinio, la revoca dello stesso una possibilità di estensione, a limitati effetti, della disciplina prevista nel medesimo Titolo IV, ma nulla si legge in ordine ad un’eventuale elevazione del limite di reddito.

Pertanto, è evidente che l’indicazione nella sola parte riguardante il processo penale dell’elevazione dei limite di reddito di € 1.032,91 e per converso la mancanza nell’ambito sia delle previsioni generali che di quelle particolari destinate al processo civile, amministrativo, tributario e contabile, rivelano la volontà del Legislatore di circoscrivere al solo processo penale la ripetuta elevazione di reddito di € 1.032,91 per ciascuno dei familiari conviventi.

Parere 21 settembre 2011, n. 77